

Piano di formazione Assistente del commercio al dettaglio CFP

Allegato 1

Raccomandazioni esecutive ai Cantoni

Stato: 1° marzo 2022

A. Formazione nell'azienda di tirocinio

Si devono assolutamente rispettare le dotazioni minime / gli assortimenti minimi dell'azienda di tirocinio stabiliti da FCS in collaborazione con i rami di formazione e d'esame e menzionati nell'allegato 1 del piano di formazione.

1. Formazione specifica

Nelle nuove formazioni di base la trasmissione di conoscenze tecniche e lo sviluppo delle competenze operative costituiscono i compiti centrali dell'azienda di tirocinio. Nei corsi interaziendali le persone in formazione ricevono una formazione che completa le conoscenze del ramo, mentre nelle aziende di tirocinio vengono formate nei contenuti specifici del ramo e dell'assortimento.

I requisiti professionali richiesti alle formatrici / ai formatori professionali sono descritti come segue nell'articolo 11 dell'ordinanza sulla formazione professionale di base Assistente del commercio al dettaglio CFP:

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

- a) attestato federale di capacità di impiegato del commercio al dettaglio AFC e almeno due anni di esperienza professionale nella professione;*
- b) impiegato di vendita al minuto qualificato e almeno due anni di esperienza professionale nella professione;*
- c) venditore qualificato e almeno tre anni di esperienza professionale nella professione;*
- d) attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività dell'impiegato del commercio al dettaglio AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nella professione;*
- e) titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente.*

Raccomandazione dell'OML nazionale, Formazione nel commercio al dettaglio in Svizzera, all'attenzione dei Cantoni:

L'esperienza professionale nel campo di attività deve essere comprovata preferibilmente nel ramo di formazione e d'esame (F+E) in cui la formatrice / il formatore professionale insegna.

Sono considerate professioni AFC affini:

- Libraia / Libraio
- Droghiera / Droghiere
- Fiorista
- Specialista in fotografia
- Assistente di farmacia
- Impiegata / Impiegato di commercio
- Operatrice / Operatore per la comunicazione con la clientela

e i professionisti qualificati con tre anni di esperienza di vendita nel rispettivo ramo di formazione e d'esame come per esempio:

- Falegname, Meccanica / Meccanico di motoleggere e biciclette, Pittrice / Pittore, Installatrice / Installatore elettricista nel ramo F+E "DO IT YOURSELF"
- Falegname nel ramo F+E "Mobili"
- Panettiera-pasticciera-confettiera / Panettiere-pasticciere-confettiere, Cuoca / Cuoco, Macellaia-salumiera / Macellaio-salumiere e Impiegata / Impiegato di gastronomia standardizzata nel ramo F+E "Alimentari" e nel ramo F+E "Panetteria-confetteria"
- Impiegata / Impiegato di ristorazione nel ramo F+E "Panetteria-confetteria"
- Meccanica / Meccanico di manutenzione per automobili e Meccatronica d'automobili / Meccatronico d'automobili nel ramo F+E "Sales Automobile" e "After-Sales Automobile" con corrispondente formazione continua nella vendita
- Elettronica multimediale / Elettronico multimediale nel ramo F+E "Consumer-Electronics"
- Creatrice d'abbigliamento / Creatore d'abbigliamento nel ramo FE "Tessili"
- Dirigente d'esercizio ferroviario oppure Agente dei trasporti pubblici (AFC) nel ramo F+E "Trasporti pubblici"

2. Strumenti

Documentazione dell'apprendimento / rapporto di formazione

La documentazione dell'apprendimento è il nucleo del portfolio personale in cui si registrano i principali lavori in relazione con le competenze operative che le persone in formazione devono acquisire. È lo strumento decisivo per acquisire le capacità e le abilità nell'azienda di tirocinio. Essa promuove sistematicamente la costruzione delle conoscenze acquisite dall'esperienza dei futuri professionisti.

La documentazione dell'apprendimento concretizza, con l'aiuto di lavori pratici, gli obiettivi di valutazione contenuti nel piano di formazione. Sostiene sia le persone in formazione sia le formatrici / i formatori professionali nell'attuazione corretta e completa degli obiettivi di valutazione dell'azienda.

Anche nell'insegnamento alla scuola professionale e nei corsi interaziendali viene fatto riferimento alla documentazione dell'apprendimento, come elemento centrale della coordinazione dei luoghi di formazione, per attuare l'orientamento alle competenze operative.

La persona in formazione tiene la documentazione dell'apprendimento tramite un tool online (Konvink), nella documentazione sono menzionati – ordinati per semestri – gli obiettivi di valutazione dell'azienda, i rispettivi lavori pratici, i lavori eseguiti nonché i moduli per il rapporto di formazione. In caso di cambiamento di ramo oppure di azienda, le persone in formazione «trasferiscono» la documentazione dell'apprendimento online.

I lavori pratici svolti dalle persone in formazione sono discussi regolarmente con la formatrice / il formatore professionale.

La formatrice / il formatore professionale controlla almeno una volta per semestre la documentazione dell'apprendimento e la discute con la persona in formazione. Come preparazione, vengono svolte un'autovalutazione da parte della persona in formazione e una valutazione esterna da parte della formatrice / del formatore professionale sulle competenze operative trattate con l'aiuto di una griglia delle competenze prestabilita.

Nel rapporto di formazione specifico del commercio al dettaglio la formatrice / il formatore professionale rileva alla fine di ogni semestre lo stato avanzamento della formazione della persona in formazione. Per farlo, si basa sulle prestazioni nella pratica professionale e sui feedback concernenti le prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione. Congiuntamente vengono concordate e registrate per iscritto le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi di formazione. Nel successivo rapporto di formazione si procede alla verifica dell'efficacia delle misure concordate.

Helpline Konvink: support@konvink.ch

Nota relativa alla formazione professionale pratica

La formatrice / il formatore professionale rileva le prestazioni della persona in formazione alla fine del 2° e del 3° semestre sotto forma di un controllo delle competenze (il modulo per il controllo delle competenze non appena disponibile sul sito web www.bds-fcs.ch). Konvink provvede a trasferire le note relative alla formazione professionale pratica sulla piattaforma di scambio dati BDEFT2, tali note confluiscono nella procedura di qualificazione. I controlli delle competenze mancanti devono essere recuperati – l'autorità cantonale può concedere delle dispense unicamente in casi eccezionali giustificati.

I rapporti di formazione oppure la griglia delle competenze costituiscono la base per questo controllo delle competenze (cfr. sopra).

Mezzi di apprendimento FCS/BDS

I mezzi di apprendimento FCS/BDS fanno parte del materiale scolastico. Il pagamento del materiale scolastico (azienda di tirocinio oppure persona in formazione) avviene conformemente al contratto di tirocinio oppure secondo le direttive cantonali.

3. Tirocini supplementari / dispense

Formazione di base abbreviata come ICD per gli ACD

Per i titolari del certificato federale di formazione pratica di assistente del commercio al dettaglio è possibile il passaggio a una formazione di base abbreviata di impiegato del commercio al dettaglio. Essa inizia con il secondo anno di formazione e dura due anni.

Frequenza dei corsi interaziendali (CI) in caso di formazione di base abbreviata

Le persone in formazione che hanno assolto con successo una formazione di base di ACD e che, entro tre anni dalla sua conclusione, svolgono una formazione di base abbreviata di ICD nello stesso ramo di formazione e d'esame sono dispensate dalla frequenza dei corsi interaziendali nel CCO c (10 giorni). È tuttavia obbligatorio il corso interaziendale nel CCO e, rispettivamente f. In questo caso, come nota relativa ai corsi interaziendali, conta unicamente il controllo delle competenze del 3° anno di tirocinio.

Le persone in formazione che hanno assolto con successo una formazione di base di ACD e che svolgono una formazione di base abbreviata di ICD in un altro ramo di formazione e d'esame, devono frequentare tutti i 14 giorni di CI nel nuovo ramo F+E se ciò risulta fattibile dal punto di vista organizzativo. Qualora ciò non fosse possibile dal punto di vista organizzativo, le aziende di tirocinio sono responsabili della trasmissione della materia mancante dei corsi interaziendali. Se i rami F+E confermano l'impossibilità organizzativa di recuperare il corso interaziendale, l'ufficio cantonale della formazione professionale provvede al rilascio di una dispensa dal rispettivo corso interaziendale risp. controllo delle competenze.

Dispense

I professionisti qualificati possono essere dispensati dall'insegnamento della cultura generale non integrato nelle conoscenze professionali.

4. Cambiamento del ramo

Le persone in formazione che, durante la formazione di base, cambiano il ramo F+E devono recuperare i corsi interaziendali nel nuovo ramo F+E. Se ciò fosse impossibile dal punto di vista organizzativo, le aziende di tirocinio sono responsabili della trasmissione dei contenuti mancanti dei corsi interaziendali. Se i rami F+E confermano l'impossibilità organizzativa di recuperare il corso interaziendale, l'ufficio cantonale decide una dispensa dal rispettivo corso interaziendale o dal rispettivo controllo delle competenze. Un cambiamento del ramo può avvenire al più tardi entro la fine del primo anno di tirocinio.

5. Cambiamento d'azienda

In caso di cambiamento d'azienda, vengono riprese le note relative alla formazione professionale pratica.

6. Riduzione della durata del tirocinio

Segue in un secondo tempo.

7. Procedura di qualificazione – casi speciali

Procedura di qualificazione secondo l'art. 32 OFPr

Conformemente all'art. 18 lettera c cifra 2 dell'ordinanza sulla formazione professionale di base Assistente del commercio al dettaglio CFP, come condizione di ammissione sono richiesti almeno 5 anni di esperienza professionale, almeno 3 dei quali nel campo dell'assistente del commercio al dettaglio e nel ramo di formazione e d'esame auspicato.

I candidati (ACD) secondo l'articolo 32 OFPr sono ammessi per la prima volta alla procedura di qualificazione nel 2024 (stesso periodo delle persone in formazione con contratto di tirocinio).

L'art. 23 dell'ordinanza sulla formazione professionale di base Assistente del commercio al dettaglio CFP fornisce informazioni sulla valutazione speciale dei candidati che hanno acquisito le competenze per esercitare la professione al di fuori di un ciclo di formazione professionale regolamentato.

Indicazioni di carattere generale

Per acquisire conoscenze complete nel CCO c, si raccomanda vivamente ai candidati di frequentare i corsi interaziendali nel ramo F+E da loro scelto. Soltanto in questo modo diventa realistico il superamento della procedura di qualificazione. Per la frequenza dei corsi interaziendali i candidati devono accordarsi direttamente con i rami F+E.

Allo scopo di garantire lo svolgimento dell'esame pratico, al momento dell'iscrizione all'esame finale i candidati devono essere attivi in un'azienda del commercio al dettaglio in cui sia possibile svolgere l'esame pratico oppure devono comunicare alla direzione degli esami un'azienda in cui essi possano svolgere tale esame. L'azienda deve soddisfare i requisiti minimi per quanto concerne la dotazione e l'assortimento.